

informanteAS



Novità e scadenze

07 apr 2025

n°8

anteAS



Novità


PARERE 'PRELIMINARE' POSITIVO

COMMISSIONE EUROPEA
RIFORMA FISCALE TERZO
SETTORE

Comfort Letter

Direzione Generale
Concorrenza

del 07/03/2025



Lo scorso 8 Marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha pubblicato sul proprio sito web un **comunicato stampa** con il quale ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha dato il *via libera* alle **norme fiscali in favore sia degli ETS (Enti del Terzo Settore) che delle IS (Imprese Sociali)**, attraverso una **COMFORT LETTER** della Direzione Generale Concorrenza, e non mediante una AUTORIZZAZIONE, come previsto dall'art. 104, co. 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore - Cts) e dall'art. 18, co. 9 del D.Lgs. 112/2017 (Decreto impresa sociale - Dis).

inform@INTEAS

COMPATIBILITA' DELLA NORMATIVA FISCALE ITALIANA CON LA DISCIPLINA EUROPEA

Con la Comfort Letter viene constatato che **le agevolazioni fiscali** previste nel Cts e nel Dis **NON si configurano come AIUTI DI STATO** viste le caratteristiche e l'unicità del Terzo Settore italiano che persegue *attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità*.

Quindi, il parere *preliminare* positivo della CE assicura *la compatibilità della disciplina italiana sugli ETS con la disciplina europea sulla concorrenza* perché le misure fiscali in essa contemplate *non sono 'selettive'* in quanto concernono enti che, ai fini dell'imposta sui redditi, si trovano in una differente situazione, giuridica e di fatto, rispetto alle imprese profit.

L'aspetto fondamentale che rende ETS e IS *differenti* dalle imprese profit consiste nello svolgimento di *attività di interesse generale* (ex art. 5 Cts e art. 2 Dis) e nell'*obbligo di reinvestire gli eventuali utili*, che implica il divieto di loro distribuzione (diretta o indiretta) (ex art 8 Cts e art. 3 Dis).

Il reddito di ETS e IS, di conseguenza, non è mai individualmente appropriabile da alcuno, essendo puramente strumentale al conseguimento delle *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* dell'ente.

Proprio questo elemento giustifica la non imponibilità dei redditi di ETS e IS, diversamente da quanto accade per le imprese con scopo di lucro i cui redditi sono distribuibili ai soci e dunque da questi ultimi appropriabili.

CARATTERE 'PRELIMINARE' DEL PARERE EUROPEO

La COMFORT LETTER – che dovrà essere **recepita formalmente** attraverso una *comunicazione ufficiale* oppure mediante un *adeguamento del Cts* mediante modifica degli articoli che contengono clausole di sospensione/efficacia – precisa tuttavia “che le considerazioni sin qui svolte non costituiscono una posizione definitiva della Commissione, ma soltanto una valutazione preliminare da parte dei servizi della DG Concorrenza, basata sulle informazioni fornite dalle autorità italiane”.

EFFETTI DAL 2026 PER ETS, ONLUS E IMPRESE SOCIALI

Le **conseguenze** *più importanti* di questa valutazione/comunicazione della CE sono le seguenti:

- dal 1° gennaio 2026 gli **ETS** saranno soggetti ad una nuova normativa fiscale 'strutturale' perché diventeranno operative le disposizioni in materia di imposte sul reddito e quelle relative ai regimi contabili agevolati che si sostituiranno a quelli previsti dal D.P.R. 917/1986 (Tuir) e dalle discipline speciali ancora oggi applicabili dagli ETS (il regime agevolato di cui alla L. 398/1991 e il dimezzamento dell'aliquota IRES prevista dall'art. 6 del D.P.R. 601/1973). In particolare, potranno essere applicate le seguenti norme del Cts poiché *non costituiscono aiuti di Stato*:

inform@NTEAS

- *art. 79, co. 2 bis*: qualificazione fiscale delle attività di interesse generale (l'art. 79, nel suo insieme, diventerà invece il riferimento per la verifica della natura commerciale o non commerciale degli ETS che dipenderà dalla prevalenza delle entrate non commerciali rispetto a quelle commerciali)
 - *art. 80*: regime forfetario degli ETS non commerciali
 - *art. 86*: regime forfetario delle ODV e APS
- sempre con decorrenza **1° gennaio 2026**, le **IS** potranno beneficiare delle *misure dell'art. 18, co. 1 Dis* che consentono di detassare gli utili reinvestiti nell'attività istituzionale, cioè di escludere dalla base imponibile gli utili destinati all'attività statutaria o ad incremento di patrimonio, iscritti in apposite riserve;
- dal **1° gennaio 2026** verrà eliminata anche l'Anagrafe delle **ONLUS** - nella quale sono sempre iscritti circa 20mila enti - che avranno 3 mesi di tempo (*entro il 31 marzo 2026*) per SCEGLIERE (salvo limitate eccezioni) se:
- isciversi al Runts – Registro unico nazionale del terzo settore: in questo caso troverà diretta applicazione la *disciplina fiscale degli ETS* variabile in base alla sezione scelta per l'iscrizione nel Registro e alla natura commerciale o meno dell'attività di interesse generale e dell'ente nel suo complesso;
 - continuare ad operare secondo la disciplina ordinaria, al di fuori del perimetro del 'Terzo Settore';
 - sciogliersi: in questo e nel precedente caso, le ONLUS dovranno *devolvere il loro patrimonio residuo* previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del MLPS; sotto il profilo IVA, il riferimento alle ONLUS contenuto in alcune norme agevolative del D.P.R. 633/1972 (come nel caso di talune esenzioni previste per il settore socio-sanitario e assistenziale) sarà sostituito dal riferimento agli "enti del Terzo settore di natura non commerciale" (art. 89, co. 7 Cts).
- per gli **ENTI NON ISCRITTI al Runts**, il placet europeo rende effettive tutte le norme di coordinamento previste dagli artt. 89 e 102 Cts come, ad esempio, quelle relative alla riformulazione dell'art. 148, co. 3 del Tuir che comporta l'esclusione della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per gli enti associativi non commerciali con finalità culturali, oppure quella relativa all'esclusione del regime di cui alla L. 398/1991 per gli enti diversi da quelli sportivi dilettantistici.

PARERE SOSPESO PER TITOLI DI SOLIDARIETA' E AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE IMPRESE SOCIALI

La COMFORT LETTER chiarisce, infine, che “**restano fuori dal placet della Commissione europea**, solo per il momento e per necessità di approfondimenti”:


- per gli ETS, i titoli di solidarietà (art. 77 del D.Lgs. 112/2017 - Cts) che consentono alle banche di raccogliere capitale da destinare al sovvenzionamento dei progetti sociali degli ETS;
- per le IS, le detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel loro capitale sociale e nel loro patrimonio (art. 18, co. 3-5 del D.Lgs. 112/2017 - Dis).

IL RUOLO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Una volta concluso l'iter di autorizzazione a carico del MLPS, diventerà fondamentale anche il ruolo del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** chiamato a:

- 1) coordinare ed emanare, congiuntamente all'*Agenzia delle Entrate*, documenti di prassi interpretativa volti a chiarire gli aspetti più tecnici delle nuove disposizioni;
- 2) varare le norme già anticipate dalla *Legge delega 111/2023* per l'attuazione della riforma tributaria, che avranno il compito di agevolare gli enti che intendano iscriversi nei Runtts.

inform@NTEAS



Scadenze

Giovedì 10 aprile 2025

Enti del Terzo Settore Onlus-Asd

Presentazione della *domanda di iscrizione* – utilizzando esclusivamente le specifiche piattaforme telematiche - per partecipare alla *ripartizione* della quota del 5 PER MILLE dell'Irpef.

Martedì 15 aprile 2025

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle *operazioni* effettuate nel mese precedente

Associazioni che applicano il regime contabile ex L.398/1991

Annotazione delle *operazioni* effettuate nel mese precedente.

Mercoledì 16 aprile 2025

Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'*imposta sugli intrattenimenti* relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva che versano il saldo 2024 a rate a decorrere dal 17/03/2025

Versamento della *rata maggiorata* dello 0,33% per ogni mese di differimento.

Associazioni contribuenti Iva mensili

Versamento *Iva* dovuta per il mese precedente.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei *contributi Inps* (ex Enpals) relativi al mese precedente.

Associazioni datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Associazioni committenti di prestatori occasionali autonomi

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Mercoledì 30 aprile 2025

Associazioni ONLUS

Predisposizione del documento di sintesi della propria *situazione patrimoniale, economica e finanziaria*, relativa al 2024.

Associazioni titolari di contratti di locazione

Versamento dell'*imposta di registro* sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2025

Associazioni titolari di Partita IVA

Presentazione della *dichiarazione annuale IVA 2025* relativa al periodo d'imposta 2024.

Associazioni che hanno ricevuto erogazioni liberali in denaro o in natura

Predisposizione del documento che rappresenti adeguatamente la *situazione patrimoniale, economica e finanziaria*, se hanno diritto all'agevolazione fiscale di cui all'art.14 del D.L. 14 Marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 Maggio 2005, n. 80 e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Associazioni che hanno effettuato acquisti intracomunitari

- Presentazione dell'apposita *dichiarazione* sul modello Intra-12.
- Versamento dell'*imposta* relativa al mese di Febbraio 2025.
- Annotazione delle *fatture* ricevute nel mese di Febbraio 2025 sull'apposito registro.

Associazioni datori di lavoro

Trasmissione telematica all'INPS del Mod. EMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di Marzo 2025.

Associazioni committenti di co.co.co (collaboratori coordinati e continuativi)

Trasmissione telematica all'INPS del Mod. EMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di Marzo 2025.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Presentazione telematica all'Inps (Ex Enpals) della *denuncia delle somme* dovute riguardanti il mese di Marzo 2025.

